

BVGer D-2968/2017 vom 29. März 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-03-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2968_2017

FR: TAF D-2968/2017 du 29 mars 2018

IT: TAF D-2968/2017 del 29 marzo 2018

Regeste

Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

La SEM ha trattato la richiesta degli interessati del 7 marzo 2017 quale istanza di riesame ai sensi dell'art. 111b cpv. 1 LAsi.

E. 3.1

La domanda di riesame, definita come richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione (cfr. André Grisel, *Traité de droit administratif*, vol. II, 1984, pag. 947), è prevista dalla legge a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi). Il rimedio straordinario in questione è tuttavia noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'avevano dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni - e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'interessato si prevalga di un

cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG]*, 2a ed., 2016, ad art. 66 n. 16 seg.). Oltremodo, laddove non sia stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata con una decisione d'inammissibilità, il ricorrente può inoltre avvalersi, di fronte all'autorità di prima istanza, dei motivi di revisione previsti dall'art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, *Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone*, 1985, pag. 173; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit. n. 715 segg.). Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione (in questo caso il riesame) oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Esclusi risultano dunque i mezzi di prova che avrebbero già potuto essere presentati nell'ambito della decisione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e relativi riferimenti). Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (DTF 127 V 353 consid. 5b). In conclusione dunque, la domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative (DTF 136 II 177 consid. 2.1).

E. 3.2

Quo alla distinzione tra domanda di riesame ed ulteriore domanda d'asilo, occorre fare riferimento agli argomenti di cui l'interessato si avvale nella propria richiesta. Si è in presenza di una nuova domanda d'asilo, sia essa formulata entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo (cfr. art. 111c LAsi; domanda multipla) o meno, quando il richiedente asilo respinto che si trova ancora in Svizzera invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato, posto che gli stessi siano sopraggiunti dopo la chiusura dell'ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 4.2 e relativi riferimenti). Negli altri casi ed in particolare allorquando l'interessato miri esclusivamente a far valere nuovi impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento, trattasi invece di richiesta di riesame (cfr. *ibidem*).

E. 3.3

Nel caso in oggetto, con scritto indirizzato alla SEM del 7 marzo 2017 ed intitolato "Domanda d'asilo" i ricorrenti non invocano alcun fatto nuovo atto a motivare la loro qualità di rifugiato, ma bensì fanno valere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, essi richiedono di riconsiderare la loro situazione a causa delle difficili condizioni di accoglienza in Grecia nonché dei problemi di salute del signor A. _____ insorti dopo la crescita in giudicato del provvedimento del 27 aprile 2016. Essi richiedono dunque l'adattamento di una decisione, inizialmente corretta, a seguito di una modifica ulteriore dei fatti rilevanti. Ora, già solo per questi motivi e senza necessità di ulteriori

disamine, vi è luogo di qualificare la domanda in questione, in accordo con l'autorità di prime cure, quale richiesta di riesame.

E. 3.4

Alla luce di quanto precede dunque, essendo fatti valere unicamente degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, la conclusione tendente alla concessione dell'asilo in Svizzera risulta nella fattispecie inammissibile. Nei citati limiti, vi è dunque luogo di entrare nel merito del ricorso.

E. 4

I ricorrenti fanno anzitutto valere di essere concretamente esposti al rischio di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia a causa delle condizioni di vita in tale Paese.

E. 4.1

Orbene, il Tribunale rileva anzitutto che i mezzi di prova sui quali i richiedenti fondano le loro allegazioni, ovvero la sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia, nonché i rapporti di Amnesty International del 18 aprile 2016 e dell'UNHCR di dicembre 2014, risalgono a prima della decisione della SEM del 27 aprile 2016 ed avrebbero dunque dovuto e potuto essere presentati nell'ambito del ricorso contro di essa. Di conseguenza, già solo per questo motivo, il riesame del provvedimento di prima istanza cresciuto in giudicato è escluso. A titolo puramente abbondanziale, il Tribunale rileva comunque che sia la sentenza sia i rapporti sono inerenti alla situazione dei richiedenti l'asilo la cui procedura non è ancora conclusa e non a quella di coloro - come i ricorrenti - che hanno già ottenuto protezione in Grecia. Pertanto non risultano neppure pertinenti nella fattispecie.

E. 4.2

In secondo luogo, le condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia sono già state trattate sia dalla SEM nella decisione del 27 aprile 2016 sia dal Tribunale nella sentenza D-3542/2016. Si è in particolare osservato che ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, il peggioramento significativo delle condizioni di vita materiali e sociali non è di per sé sufficiente - in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti - a configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte EDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg. e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73 e confermato dalla recente sentenza E.T. e N.T. contro Svizzera ed Italia del 30 maggio 2017, 79480/13, par. 23). Sia l'autorità inferiore, sia il Tribunale non hanno riconosciuto né l'esistenza di motivi umanitari estremamente convincenti né un rischio sufficientemente reale ed imminente per i ricorrenti di subire delle privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Invero, malgrado la difficile situazione economica prevalente in Grecia, la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno - sia di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno sia di nazionalità greca - tale Paese è comunque legato alla direttiva qualificazione. Tale direttiva prevede la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio, e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). A questo proposito non è stata riconosciuta alcuna pratica di discriminazione sistematica delle

autorità greche nei confronti dei beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato rispetto ai suoi cittadini cfr. D-3435/2016 consid. 4.31; confermata anche recentemente dalla sentenza del TAF E-4339/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 8.1). Di conseguenza, spetta ai richiedenti far valere i loro diritti e richiedere aiuto alle autorità greche. Infine, è stato ritenuto che gli interessati possono rivolgersi a delle strutture caritative, come peraltro già fatto, per trovare un alloggio. Tali suesposte considerazioni rimangono valide ed invariate dal momento che per quanto riguarda le condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia, nella domanda di riesame qui in disamina, gli insorgenti non allegano alcuna modifica dei fatti intervenuta ulteriormente. Essi si limitano a censurare nuovamente ed in maniera generale la precarietà di tali condizioni senza sollevare alcun peggioramento della situazione o una pratica di discriminazione sistematica nei confronti dei rifugiati, riconfermandosi così nelle motivazioni già presentate nel corso della precedente procedura. In altre parole, essi non hanno fornito elementi atti a confutare la valutazione dell'autorità inferiore nella decisione del 27 aprile 2016 e pertanto, su questo punto, non risultano esservi motivi atti ad annullare tale provvedimento.

E. 5

È ora necessario determinare se i problemi di salute di A._____, insorti dopo la fine della prima procedura d'asilo, siano di natura tale da modificare la fattispecie e condurre ad un giudizio diverso.

E. 5.1

Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193).

E. 5.2

Dal certificato medico più attuale risulta che A._____ è affetto da una sindrome post-traumatica da stress sviluppatasi nel contesto di eventi di vita traumatici e che nonostante una presa in carico da parte del Servizio psico-sociale di I._____ e l'introduzione di una farmacoterapia ansiolitica, antipsicotica ed antidepressiva, suo stato psichiatrico permane estremamente fragile e suscettibile di peggioramento. Egli necessita dunque di una presa a carico medico-psichiatrica ravvicinata, volta al contenimento della sintomatologia descritta, per evitare nuove possibili ricadute (cfr. doc. 6). D'altro canto per quanto riguarda invece D._____, la valutazione iniziale ha messo in evidenza la presenza di sintomi ansiosi e depressivi la cui gravità è compatibile con l'ipotesi di un arresto evolutivo. Dopo colloqui settimanali con il minore e mensili con la madre il quadro clinico è andato progressivamente migliorando con l'attenuazione dei disturbi del sonno e dei sintomi affettivi e depressivi. Nonostante il miglioramento clinico, D._____ permane un

ragazzo a rischio evolutivo ed è pertanto opportuno approfondire la valutazione diagnostica e proseguire nei controlli evolutivi (cfr. doc. 5)

E. 5.3

Nella fattispecie, pur non volendo assolutamente minimizzare, le condizioni di salute di A. _____ e D. _____, esse non sono di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza precitata.

E. 5.3.1

Segnatamente, da una parte - come neppure contestato dai ricorrenti - non essendo la loro malattia ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, la morte non appare quale prospettiva prossima in caso di trasferimento.

E. 5.3.2

Mentre d'altra parte, non risultano neppure dei seri motivi di considerare che i ricorrenti saranno confrontati ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute. Invero, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale e malgrado vi siano effettivamente dei problemi dovuti alla crisi economica la quale causa una mancanza di risorse e di mediatori culturali nel sistema sanitario, si può partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti e che dunque in tale Paese i ricorrenti potranno ottenere i trattamenti medici adeguati (cfr. la recente sentenza del Tribunale E-4339/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 8.2 inerente ad una donna sola affetta da una sindrome post-traumatica da stress e necessitante una presa in carico psichiatrica). A fondamento di ciò si rileva che la Grecia, in conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, ha trasposto in diritto interno nazionale con decreto presidenziale (P.D).141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, gli obblighi previsti da tale direttiva. In particolare, si rileva che la nuova legge L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso gratuito all'assistenza sanitaria alle persone considerate vulnerabili - categoria di persone a cui appartengono i richiedenti l'asilo ed i beneficiari di protezione internazionale (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Greece, Update 2016, pag. 143, consultato il 08.02.2018). Già l'art. 14 del decreto presidenziale (P.D).220/2007 - pubblicato nella gazzetta ufficiale volume A 251/13.11.2007 (consultato sul sito < <http://www.refworld.org/docid/49676abb2.html> il 01.03.2018) e trasponente gli obblighi sanciti dalla direttiva qualificazione del 2003 - prevedeva ugualmente l'accesso gratuito alla necessaria assistenza sanitaria, farmacologica e ospedaliera ai richiedenti l'asilo non assicurati ed indigenti. Alla luce delle suesposte considerazioni, non vi sono motivi di ritenere che il signor A. _____ ed il figlio D. _____ non avranno accesso alla necessaria presa a carico medico-psichiatrica, compresa la terapia farmacologica. Quale ulteriore elemento rafforzante tali considerazioni risulta inoltre il fatto che la moglie, proprio per dei problemi psichiatrici, è stata già presa in cura ed anche ospedalizzata in Grecia (cfr. sentenza D-3542/2016 consid. 4.3.2). Ad ogni modo, appare comunque opportuno che le autorità svizzere competenti per l'esecuzione dell'allontanamento da una parte informino debitamente le autorità greche in merito all'arrivo dei ricorrenti ed al loro stato di salute, e d'altra parte sollecitino l'aiuto di tali autorità, al fine di garantire un trasferimento efficace e rapido di A. _____ e del figlio D. _____ alle strutture terapeutiche adatte (cfr. inoltre infra consid. 5.4). Infine, si rammenta ai ricorrenti che essendo stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24). In particolare, essi potranno adire i

tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati.

E. 5.4

Il Tribunale rileva in seguito che la fragilità dello stato di salute psichico dei ricorrenti dovrà essere debitamente presa in considerazione per le modalità d'organizzazione del trasferimento. Siccome già la notificazione della presente sentenza potrebbe comportare un temporaneo peggioramento dello stato psichico degli insorgenti, ed in particolare del signor A._____, si invita il rappresentante a notificare la decisione in una forma adatta ai ricorrenti (se del caso in presenza del medico curante). Prima del trasferimento inoltre, le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento - con eventualmente l'aiuto della SEM in applicazione dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE, RS 142.281) - informeranno in maniera precisa e completa le autorità greche dell'arrivo, dei problemi di salute e del bisogno di protezione dei ricorrenti, così da permettere a tali autorità di indirizzare i ricorrenti alle strutture terapeutiche adatte per la continuazione del loro trattamento, rispettivamente della loro terapia. Alla luce delle particolarità del caso di specie, risulta per di più opportuno che le autorità greche vengano informate che si tratta di un unico nucleo familiare e che dunque i figli maggiorenni G._____ e H._____ non vengano separati dalla famiglia così da garantire un'ulteriore stabilità allo stato di salute di A._____ e D._____. Oltracciò, risulterà necessario chiarire se sarà necessario disporre un accompagnamento da parte di psichiatri al fine di assicurarsi che sia per il viaggio sia per la consegna alle autorità greche gli insorgenti ricevano i medicinali necessari. Per garantire una consona ed ininterrotta continuazione delle cure, i certificati medici sono da tradurre se possibile in greco, altrimenti per lo meno in inglese. Inoltre, gli insorgenti potranno altresì usufruire dell'aiuto al ritorno (cfr. art. 62 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2], RS 142.312).

E. 5.5

Alla luce di quanto sopra, neppure i problemi di salute di A._____ e di D._____ costituiscono un motivo atto ad annullare la decisione della SEM del 27 aprile 2016.

E. 6

Infine, il fatto che i parenti degli insorgenti abbiano ricevuto l'ammissione provvisoria in Svizzera, non giustifica una diversa valutazione del caso in disamina in quanto la situazione non risulta comparabile. Da una parte, come già rilevato nella procedura precedente (e non essendo stato invocato un cambiamento di circostanze al riguardo), non risulta alcun rapporto di dipendenza particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Mentre dall'altra si rileva che la procedura inerente ai famigliari in cui il Tribunale ha ammesso il ricorso non è comparabile al caso di specie. Invero, date le particolarità della situazione dei famigliari, segnatamente la gravità della sindrome post-traumatica da stress della bambina sviluppatasi a seguito di eventi estremamente traumatizzanti nonché la mancanza di un'adeguata rete familiare di sostegno, è stata riconosciuta per la stessa l'esistenza di un rischio concreto di messa in pericolo contrario all'interesse superiore del fanciullo (cfr. sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.9). Nel caso di specie, invece, malgrado la fragilità dello stato psichiatrico di A._____ e D._____, gli stessi non sono di gravità comparabile a quello della bambina ed oltracciò essi saranno accompagnati dai famigliari i quali, in particolare i figli maggiorenni G._____ e H._____, contribuiscono in maniera

importante a garantire la stabilità del loro quadro psichico e costituiscono un importante punto di riferimento per tutti i membri della famiglia (cfr. certificati medici allegati alla domanda di riesame e doc. 4, 5 e 6 e procedure D-2989/2017 e D-2990/2017).

E. 7

Visto quanto sopra dunque la decisione su riesame del 25 aprile 2017 va confermata ed il ricorso deve essere respinto.

E. 8

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 1'500.- versato il 19 giugno 2017.

E. 9

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.